

REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO

(Emanato con Decreto Rettorale n. 580/99-2000 del 07/02/2000, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 25 del 31 marzo 2000 e modificato con D. R. n. 1305/2001-2002 del 29/10/2002, pubblicato nel B. U. n. 41 del 30 novembre 2002)

Art. 1 (Fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico)

- 1. L'Università di Siena eroga ai docenti compensi incentivanti l'impegno didattico per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa. A tal fine è iscritto in bilancio un fondo alimentato dalle seguenti risorse:
- a) contributi specifici provenienti dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19-10-1999 n. 370
- b) ulteriori stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico;

Art. 2 (Destinazioni del Fondo)

- 1. Il fondo di cui all'art. 1 può essere ripartito in due quote atte a remunerare:
- a) la partecipazione a progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti con particolare riferimento ai seguenti punti:
- attuazione di efficaci azioni di orientamento in entrata ed uscita e di tutorato;
- progettazione dell'offerta didattica, in stretta correlazione alle specifiche esigenze del mercato del lavoro;
- organizzazione di attività formative propedeutiche e di recupero (svolte anche in collaborazione con le scuole) conseguenti alla verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea;
- azioni per incrementare il livello di internazionalizzazione dei processi formativi che richiede, quale condizione necessaria, particolari impegni per la diffusione della conoscenza delle lingue straniere:
- predisposizione e adozione di particolari progetti per l'innovazione tecnologica e metodologica delle attività didattiche;
- coordinamento tra i singoli segmenti formativi finalizzato ad una maggiore efficacia dei percorsi formativi:
- organizzazione delle attività di insegnamento adeguate alle esigenze dei discenti ed alla completa ed efficace utilizzazione delle strutture disponibili;
- abbattimento dei tempi e dei costi di studio mediante la predisposizione di strumenti di supporto alle attività degli studenti, anche con l'utilizzazione di moderne tecnologie informatiche e telematiche;
- azioni di formazione continua, permanente e ricorrente.
- b) il "carico didattico" aggiuntivo, rispetto a quello previsto dal successivo art. 7.
- 2. Il riparto del fondo tra le due destinazioni previste è deliberato dal Senato accademico, sentito il Consiglio studentesco.
- 3. Le incentivazioni sono erogate ai docenti, non esclusi ai sensi del successivo art. 3, a condizione che la loro attività didattica sia valutata positivamente in base ai programmi di valutazione della didattica messi in atto dall'Ateneo.



4. Al singolo docente non potranno comunque essere globalmente corrisposti compensi incentivanti l'impegno didattico in misura inferiore a € 3000 esuperiore a € 8000.

Art. 3 (Docenti esclusi dall'incentivazione)

- 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 19-10-1999 n. 370 sono esclusi dalle incentivazioni i docenti che:
- a) non abbiano optato per il tempo pieno;
- b) non abbiano optato per l'attività intramuraria (nel caso di personale universitario medico);
- c) svolgano attività didattica comunque retribuita presso altre università o istituzioni pubbliche e private, salvo che non siano stabilite convenzioni di reciprocità tra Atenei o altra istituzione.
- d) relativamente alla quota di incentivazione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b), non abbiano dedicato almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compreso i corsi di dottorato di ricerca.
- 2. Sono altresì esclusi i docenti che:
- a) non abbiano ottenuto nell'ambito dei processi di valutazione un rating corrispondente ad almeno la media della scala di valori. Le modalità di elaborazione del rating didattico sono fissate dal Senato su proposta del Nucleo di Valutazione;
- b) se professori di ruolo, non abbiano un carico didattico di almeno 400 ore;
- c) non abbiano restituito il riepilogo annuale di cui all'art. 7 entro i termini previsti.

Art. 4 (Progetti di miglioramento qualitativo della didattica)

- 1. I progetti di cui al precedente Art. 2 comma 1 lettera a) possono essere proposti da: Facoltà, singolarmente o tra loro coordinate e da Commissioni o Organismi di Ateneo.
- 2. I progetti debbono essere presentati alla Commissione di cui al successivo art. 5 entro un termine fissato annualmente dal Senato Accademico.
- 3. Il Senato accademico, sentito il Consiglio studentesco, può annualmente limitare la presentazione dei progetti a specifiche tematiche od obiettivi.

Art. 5 (Commissione di valutazione)

- 1. I progetti di cui al precedente art. 4 sono valutati da una apposita Commissione così composta:
- a) una personalità esterna all'Università di Siena designata dal Senato accademico, che la presiede;
- b) un docente designato dal Senato accademico;
- c) due docenti designati dal Senato Accademico su indicazione delle competenti Commissioni o Organismi di Ateneo;
- d) uno studente designato dalla componente studentesca del Senato accademico;
- e) due studenti designati dal Consiglio studentesco.
- 2. La Commissione dura in carica un biennio ed i singoli membri possono essere riconfermati una sola volta
- 3. La Commissione ha facoltà di avvalersi del contributo di esperti nei casi in cui ne ravvisi la necessità.



Art. 6 (Attività della Commissione di valutazione)

- 1. La Commissione valuta i progetti presentati entro 90 giorni dal termine di cui all'articolo 4, comma 2. Al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio la Commissione può, nella fase istruttoria, procedere ad interviste con i responsabili dei progetti.
- 2. La Commissione ammette annualmente al finanziamento non più di 10 progetti. La Commissione, sulla base di eventuali risorse disponibili, può altresì chiedere ai soggetti proponenti la rimodulazione dei progetti da ammettere al finanziamento.
- 3. I fondi assegnati al singolo progetto sono erogati alla fine delle attività, previa verifica della Commissione di valutazione sulla base della rendicontazione presentata.
- 4. I giudizi della Commissione hanno carattere insindacabile.

Art. 7 (Criteri di determinazione del carico didattico)

1. Il carico didattico è espresso in ore annue ed è rilevato utilizzando i dati contenuti nel "Riepilogo annuale dell'attività didattica" ai sensi dell'art. 16 comma 7 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 8 (Norma finale)

1. Il presente regolamento si applica all'a.a. 2000/2001 nella parte che si riferisce ai criteri di esclusione riferiti alla quota di incentivazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.